



**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE DEL BOLLETTINO DEI PREZZI
INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI
SULLA PIAZZA DI BERGAMO**



Sommario

PARTE I – NORME GENERALI.....	3
Articolo 1 – Oggetto.....	3
Articolo 2 – Compiti	3
PARTE II – COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE DI RILEVAZIONE DEI PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI.....	3
Articolo 3 – Composizione.....	3
Articolo 4 – Presidente e Vicepresidente	4
Articolo 5 – Segreteria.....	4
Articolo 6 – Durata e rinnovo	5
Articolo 7 – Sostituzione di componenti	5
PARTE III – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RILEVAZIONE DEI PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI	5
Articolo 8 – Periodicità delle rilevazioni	5
Articolo 9 – Validità delle riunioni	6
Articolo 10 – Funzionamento	6
Articolo 11 – Sottocommissioni.....	6
PARTE IV – ENTRATA IN VIGORE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
Articolo 12 – Entrata in vigore e abrogazione	7
Articolo 13 – Trattamento dei dati personali	7



PARTE I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle funzioni di rilevazione dei prezzi che la legge¹ attribuisce alle Camere di commercio, l'attività della Commissione incaricata di accertare i prezzi informativi delle opere edili rilevati sulla piazza di Bergamo prendendo come riferimento un fabbricato a uso civile di media entità e di tipo tradizionale, al fine di favorire una migliore conoscenza del mercato locale.

Articolo 2 – Compiti

1. L'ufficio competente della Camera di commercio, periodicamente, provvede:
 - a) alla rilevazione del costo della mano d'opera in condizioni normali di cantiere;
 - b) alla rilevazione dei prezzi medi dei noleggi e della sicurezza nei cantieri in condizioni normali;
 - c) alla rilevazione dei prezzi medi unitari franco cantiere per forniture e opere compiute.
2. La Commissione del Bollettino dei prezzi informativi delle opere edili, nominata secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3 del presente Regolamento, svolge i seguenti compiti:
 - a) accerta i prezzi rilevati dalla Camera di commercio ed esaminati dalle Sottocommissioni tecniche di cui all'art. 12 del presente Regolamento;
 - b) verifica e ratifica l'aggiornamento e l'integrazione delle voci oggetto di rilevazione dei prezzi e ne propone l'eventuale modifica;
 - c) verifica e ratifica i parametri qualitativi e le unità di misura delle opere edili rilevate, predisponendo eventuali note metodologiche esplicative.

PARTE II – COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE DI RILEVAZIONE DEI PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI

Articolo 3 – Composizione

1. La Commissione viene nominata dalla Giunta della Camera di commercio avendo cura che sia assicurata un'efficace rappresentanza delle categorie di cui al successivo comma 2.
2. I componenti sono rappresentanti del settore in possesso di competenze specifiche, designati dai seguenti soggetti: ordini e collegi professionali, associazioni di categoria ed enti pubblici afferenti agli ambiti dell'edilizia e delle costruzioni, come individuati dal Segretario Generale della Camera di commercio.
3. La commissione è composta da ventisei componenti titolari, di cui sei in rappresentanza degli ordini e collegi professionali, sei in rappresentanza degli enti pubblici e quattordici in rappresentanza delle associazioni di categoria. Tra i componenti titolari sono eletti un Presidente e un Vicepresidente ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
4. Per ogni componente titolare viene nominato un supplente. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della Commissione e delle Sottocommissioni solo in caso di assenza dei titolari e ne assumono le stesse funzioni.

¹ Art. 2, comma 2, lettera c), della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, così come modificato dal D. Lgs. n. 219 del 25 novembre 2016 e successive modificazioni.



5. Nella designazione ciascun ordine e collegio professionale, associazione di categoria ed ente pubblico avrà cura di indicare la specializzazione del rappresentante scelto, garantendo la pluralità nella rappresentanza del mercato di riferimento, avendo cura in particolare di escludere soggetti provenienti da imprese dominanti, compatibilmente con le caratteristiche degli operatori del settore oggetto della rilevazione. Inoltre dovrà essere garantito il possesso dei requisiti di onorabilità, ovvero l'assenza di condanne penali per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, l'assenza di provvedimenti di interdizione dai pubblici uffici e il godimento dei diritti civili e politici.
6. Ciascun componente è nominato a titolo personale e deve assicurare l'impegno a rappresentare l'intero settore di appartenenza e la disponibilità a una fattiva, regolare e obiettiva collaborazione, al fine di raggiungere la massima veridicità dei prezzi da pubblicare.
7. I Commissari non devono presentare evidenti conflitti di interesse con le attività che dovranno essere svolte in seno alla Commissione.
8. La verifica del rispetto dei requisiti richiesti dal presente Regolamento viene effettuata dall'ufficio competente della Camera di commercio, anche mediante l'acquisizione da parte degli interessati di dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
9. La Commissione e le eventuali Sottocommissioni possono avvalersi del contributo di esperti esterni, nominati dalla Giunta della Camera di commercio. Gli esperti esterni forniscono dati e informazioni di mercato utili ai lavori della stessa Commissione.
10. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e delle Sottocommissioni può essere riconosciuto un gettone di presenza come determinato con atto del Segretario Generale della Camera di commercio.

Articolo 4 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente viene eletto, su proposta del Segretario Generale della Camera di commercio o di un suo delegato, alla prima convocazione della Commissione con la maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Presidente ha il compito di garantire il buon andamento nello svolgimento delle riunioni, di regolare la discussione e di sollecitare i componenti a deliberare sul prezzo più rispondente alla realtà di mercato in base ai risultati della discussione.
3. Il Presidente dura in carica quattro anni, in coincidenza con la Commissione.
4. Il Vicepresidente viene eletto, su proposta del Segretario Generale della Camera di commercio o di un suo delegato, alla prima convocazione della Commissione con la maggioranza dei componenti.
5. Il Vicepresidente ha funzioni di supporto al Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento assumendone gli stessi compiti.

Articolo 5 – Segreteria

1. La Segreteria della Commissione risulta composta da:
 - a) il Segretario, in persona del funzionario dell'ufficio competente o di un suo delegato;
 - b) il personale dell'ufficio competente della Camera di commercio, oltre ai soggetti esterni autorizzati dal Segretario Generale della Camera di commercio.
2. Il Segretario si occupa di:
 - a) supportare il Presidente nello svolgimento delle riunioni;



- b) tenere i contatti con i componenti della Commissione;
- c) redigere il verbale, secondo le modalità indicate nell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 6 – Durata e rinnovo

1. I componenti della Commissione sono nominati per quattro anni e rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
2. Entro novanta giorni prima della scadenza della Commissione, l'ufficio competente della Camera di commercio provvede a contattare gli ordini e collegi professionali, le associazioni di categoria e gli enti pubblici di cui all'art. 3 comma 2, per richiedere la designazione di nuovi rappresentanti oppure la conferma di quelli già in carica, assegnando un termine di sessanta giorni per la risposta.

Articolo 7 – Sostituzione di componenti

1. La Giunta della Camera di commercio, su segnalazione del Presidente della Commissione e sentite le associazioni di categoria, può procedere alla sostituzione di qualsiasi componente. La sostituzione avviene con le stesse modalità di nomina e nel rispetto dei criteri di composizione di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. I motivi della sostituzione possono essere:
 - a) l'assenza non giustificata a tre riunioni in un anno solare;
 - b) la compromissione di un corretto svolgimento delle riunioni con comportamenti contrari al Regolamento o che creano turbativa durante i lavori o per situazioni di conflitto d'interesse.

PARTE III – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RILEVAZIONE DEI PREZZI INFORMATIVI DELLE OPERE EDILI

Articolo 8 – Periodicità delle rilevazioni

1. La Commissione rileva di norma annualmente i prezzi informativi delle opere edili.
2. La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti alla rilevazione stessa e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.
3. Nelle certificazioni e pubblicazioni dei prezzi rilevati, nonché nei verbali della Commissione, deve sempre essere riportato chiaramente l'intervallo temporale a cui si riferiscono i prezzi rilevati.
4. L'ufficio competente della Camera di commercio e il Presidente della Commissione stabiliscono il calendario annuale della rilevazione e delle riunioni, garantendo una rilevazione attendibile in base alle peculiarità del settore oggetto della rilevazione e alle esigenze di pubblicazione dei prezzi.
5. Nel corso dell'anno il Presidente della Commissione può proporre al Segretario generale della Camera di commercio, motivandole, eventuali variazioni di periodicità e rilevazioni supplementari.



Articolo 9 – Validità delle riunioni

1. La Commissione si ritiene validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, la quale garantisce automaticamente la partecipazione di almeno due delle seguenti categorie: ordini e collegi professionali, associazioni di categoria ed enti pubblici.
2. I componenti che partecipano alle riunioni sono tenuti ad apporre, per ciascuna seduta, la firma sul foglio delle presenze. Se le riunioni si svolgono tramite videoconferenza o audioconferenza, il Segretario accerta l'effettiva presenza dei componenti all'inizio di ogni riunione.
3. Nell'espletamento delle proprie funzioni la Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Non possono intervenire alle riunioni o presenziare come uditori persone non facenti parte della Commissione e della Segreteria, se non espressamente autorizzate dal Presidente della Commissione.

Articolo 10 – Funzionamento

1. Le riunioni della Commissione sono tenute presso la sede della Camera di commercio. Se necessario, possono essere tenute tramite videoconferenza o tramite audioconferenza.
2. La Commissione si insedia dopo la nomina da parte della Giunta della Camera di commercio allo scopo di eleggere il Presidente e il Vicepresidente. Si riunisce successivamente sulla base del calendario delle riunioni proposto dal Presidente della Commissione.
3. Il verbale delle riunioni della Commissione viene redatto dal Segretario e inviato ai componenti firmato dal Presidente e dal Segretario.
4. L'archiviazione digitale dei verbali è a cura del Segretario.

Articolo 11 – Sottocommissioni

1. La Commissione può istituire al proprio interno delle Sottocommissioni, con funzioni consultive e di supporto tecnico finalizzate all'approfondimento di specifici argomenti.
2. Le Sottocommissioni sono composte da componenti della Commissione che abbiano conoscenze e competenze specifiche e si rendano disponibili a farne parte. Sono presiedute dal Presidente della Commissione.
3. Le riunioni delle Sottocommissioni sono tenute presso la sede della Camera di commercio. Se necessario, possono essere tenute tramite videoconferenza o tramite audioconferenza.
4. Le Sottocommissioni si ritengono validamente costituite qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. Le funzioni di segreteria sono espletate dal Segretario della Commissione.
6. Il risultato del lavoro svolto dalle Sottocommissioni viene sottoposto da parte del Segretario all'approvazione della Commissione.



PARTE IV – ENTRATA IN VIGORE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 12 – Entrata in vigore e abrogazione

Il presente Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nell'Albo camerale e annulla ogni altro precedente, salvo il completamento della rilevazione in corso da parte della Commissione in carica alla data di approvazione del presente Regolamento.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

Per lo svolgimento delle funzioni assegnate dalle norme vigenti e dal presente Regolamento l'ufficio competente della Camera di commercio è autorizzato a compiere i necessari trattamenti dei dati personali, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e delle norme sul segreto statistico di cui al D. Lgs. 6 settembre 1989, n. 322.